



Acqua

■ **Consiglio di Stato. Le estrazioni dalle falde inquinate - Acque sporche: l'organo tecnico non può superare i limiti di legge.** È stato chiarito, in via definitiva, il trattamento cui devono sottostare le acque «emunte», cioè estratte dalle falde sotterranee, nell'ambito degli interventi di bonifica di siti contaminati. La sentenza 5256/2009 del Consiglio di Stato, molto attesa dagli addetti ai lavori, supera due interpretazioni contrapposte:

- quella del ministero dell'Ambiente, che ritiene applicabili i limiti di accettabilità, più restrittivi, previsti dalla normativa sulle bonifiche (il Dm 471/99 vigente all'epoca dei fatti); normativa che, nei suoi allegati, rinvia alla legislazione sulla qualità delle acque superficiali (legge 36/94), al fine di garantirne tutti gli usi legittimi come la potabilità, la balneazione, la pesca, eccetera;

- l'altra, prospettata dalla difesa della società appellante (e già fatta propria da alcuni giudici di primo grado: ma, in senso opposto, il Tar Sicilia, Palermo 20 marzo 2009, n. 540) secondo cui la specifica questione è stata affrontata e risolta dall'articolo 243, del Dlgs 152/2006, per il quale le acque emunte, nel corso delle operazioni di bonifica, devono essere scaricate nel rispetto dei limiti di emissione delle acque reflue industriali in acque superficiali e non dalla normativa sulle bonifiche. A offrire l'occasione di pronunciarsi al Consiglio di Stato è un'impresa di raffinazione che, convenendo in giudizio il ministero dell'Ambiente e la conferenza dei servizi campana, contesta gli orientamenti seguiti dal primo e le prescrizioni imposte dalla seconda, secondo cui si applicherebbero alle acque emunte e convogliate in un canale che le scarica in mare i limiti di emissione più severi delle tabelle allegate al Dm 471/99 anziché quelli, più miti, vigenti all'epoca dei fatti, con riferimento agli «idrocarburi totali», al «piombo tetraetile» e al Mbte (il metil-t-butil etere, impiegato come additivo per la benzina). Il Tar accoglieva parzialmente il ricorso, con riferimento ai primi due parametri, rigettandolo, invece, quanto al terzo. Il giudice d'appello, invece, ha annullato la sentenza rispetto a quest'ultimo profilo, estendendo i principi giuridici sopra evidenziati anche al parametro Mbte, stante la comune ratio oggi codificata dall'articolo 243 del Dlgs 152/2006: l'applicabilità dei limiti di emissione delle acque reflue industriali (nel caso, immesse in fognatura, a norma dell'articolo 107, comma 1). La decisione, per un verso, "delegittima" e pone fine a una prassi ministeriale insistita e risalente, dichiarandola contra legem. Per altro verso, fa giustizia di una motivazione "tecnica", adottata dal ministero dell'Ambiente oltre che da numerose Conferenze di servizio, che invocano a loro sostegno l'avallo – e non solo in questo settore – dell'Istituto superiore di sanità. Istituto che suggeriva, ad esempio, per l'Mbte il limite di 10 mg/litro. Il giudice d'appello, così come il Tar campano, censura questa apparente giustificazione, chiarendo che «... né l'Istituto superiore di sanità, né la conferenza dei servizi hanno alcun potere di integrare, ove taluni parametri non siano specificamente previsti, ivi compreso l'Mbte, quanto già disposto da un regolamento previsto dalla legge». Il messaggio è lineare: gli organi tecnico-scientifici, nel fornire pareri o suggerimenti alle pubbliche amministrazioni, benché ispirati a fini precauzionali o conservativi, non sono abilitati a introdurre obblighi o prescrizioni (con effetti rilevanti in sede amministrativa e penale) non adottati dal Parlamento o dal governo, con regolamento. Tanto più che, nella specie, come osserva il Consiglio di Stato, l'Istituto superiore di sanità, con un successivo parere del 2006, ha smentito il proprio assunto del 2001 sull'assimilabilità del Mbte

(Pasquale Giampietro, Norme e Tributi, 5 ottobre 2009, p.47)



Ambiente

■ **Ecomafie: siglato protocollo d'intesa.** Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo, e il Procuratore Nazionale Antimafia, Pietro Grasso, hanno sottoscritto oggi nella Sala stampa di Palazzo Chigi, un protocollo di intesa tra ministero e Dna che rafforza il coordinamento e le attività investigative nella lotta alle ecomafie. Le attività della

criminalità organizzata rappresentano una delle minacce più serie per l'ambiente. Il "business" dei rifiuti sta diventando una delle attività più lucrose per le organizzazioni mafiose e richiede nuovi strumenti ed un forte collegamento operativo fra gli organi dello Stato impegnati in questo campo. Di durata triennale e rinnovabile al momento della sua "scadenza", il protocollo d'intesa costituisce un primo importante passo alla lotta alla criminalità e vuole "ottimizzare" le azioni di lotta allo smaltimento illecito di rifiuti. In particolare, attraverso un costante "collegamento informativo" tra le istituzioni, verrà migliorato il coordinamento nell'attività di indagine e lo scambio di informazioni, con particolare riferimento alle ipotesi di reato. Il ministero trasmetterà alla Direzione nazionale antimafia con cadenza trimestrale, salvo casi urgenti, le notizie relative alle informative di reato ambientale, con particolare attenzione alle fattispecie criminose di cui agli artt. 259 (Traffico illecito di rifiuti) e 260 (Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, inoltrate dagli organi funzionalmente dipendenti per fatti accertati nell'esercizio delle proprie funzioni, e curerà la comunicazione semestrale di ogni informazione acquisita nell'esercizio delle sue funzioni. Diversamente la Dna, nel rispetto della normativa sul segreto investigativo e delle proprie competenze, comunicherà annualmente al ministero gli esiti della propria attività di coordinamento in tema di infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore della gestione dei rifiuti. Per portare avanti queste attività e facilitarne lo svolgimento verrà istituito un gruppo operativo, costituito da 12 persone. Di queste, tre saranno designate dalla Dna, tre dal ministero dell'Ambiente, una dall'Ispra, una dal comando dei carabinieri per la Tutela ambientale, e una ciascuno per polizia, guardia di finanza e guardia costiera. Le parti infine si impegnano a sostenere e promuovere iniziative di carattere formativo, educativo e culturale in ambiti scolastici, lavorativi, imprenditoriali, istituzionali al fine di promuovere e di diffondere il valore del rispetto dell'ambiente soprattutto attraverso il rispetto della legalità.

(Ministero dell'Ambiente, Tutela del territorio e del Mare)



Appalti

■ **Ribassi record.** Crisi del settore, drastico calo dei bandi con conseguente aumento della concorrenza, cambiamenti normativi che hanno accentuato una tendenza già in atto. L'impennata dei ribassi a base d'asta negli appalti di lavori trova fondamento su questi elementi principali.

I numeri forniti dall'Osservatorio Cresme Europa Servizi mostrano un quadro chiaro del momento che sta vivendo l'edilizia in Italia: il ribasso medio delle opere aggiudicate ha toccato nei primi mesi del 2009 il 21,68%, quasi due punti in percentuale in più rispetto allo scorso anno e ben il 7% in più nel confronto con il 2002, quando un lavoro veniva appaltato mediamente al 14,68%.

Un'altra statistica interessante riguarda la progressiva riduzione del numero dei bandi appaltati e il contestuale incremento degli sconti: nel 2005, 20mila863 appalti sono stati assegnati al 17,61%, nel 2006 i 15mila156 sono andati al 18,53%, nel 2007 ulteriore calo delle gare aggiudicate (14mila060) e lieve aumento dei ribassi al 18,82%. L'anno scorso numero quasi identico di avvisi (14mila760) ma sconti al 19,81% e quest'anno al 21,68% con soli 11mila113 lavori pubblici contrattualizzati.

(Alessandro Lerbini, Il sole 24Ore, Edilizia e Territorio, 2 – 7 novembre 2009, n 42, p.. 3 – sintesi redazionale)

■ **Appalti Pubblici: più trasparenza e meno pendenze con l'erario.** Con il Rapporto trimestrale curato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici diffuso il 9 ottobre, si gettano nuove basi per fare chiarezza sul mondo degli Appalti della PA. Gli interventi ritenuti utili all'obiettivo della trasparenza e della riduzione dei costi sono il rilancio della Rete europea degli Appalti Pubblici e l'applicazione ad ampio raggio del Patto d'integrità, pratica virtuosa già adottata dai comuni di Milano e Torino. Il Decreto legislativo 163/2006, che di fatto approva il "Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", prevede (vd art. 38 del Codice) le condizioni che costituiscono requisito fondamentale della regolarità fiscale. In particolare, il comma 1, lettera g), dell'articolo 38 dispone l'esclusione dalla Gara d'Appalto per i soggetti che "hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti". L'esclusione riguarda, tuttavia, non solo

l'affidamento diretto delle concessioni, degli Appalti di lavori, forniture e servizi ma anche quello ottenuto attraverso subappalti. Il comma 2, dello stesso art. 38 stabilisce che, in via preventiva, sia l'imprenditore ad auto-certificare il possesso di tali requisiti "mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445", che qualora smentita, integra i presupposti per un procedimento penale per falsa attestazione. In sede di espletamento di Gara, poi, l'Ente Appaltante richiede o fa richiedere all'imprenditore il certificato dei carichi pendenti presso l'Agenzia delle Entrate, così da attestare l'effettiva regolarità fiscale. (Agenzia delle Entrate, Fisco Oggi, Attualità, del 21 ottobre 2009 – sintesi redazionale)



Aria

■ **Gas serra, l'agricoltura è in credito.** Foreste, coltivazioni a basso impatto e zootecnia sostenibile per mitigare il riscaldamento globale. Il sistema agroforestale produce un saldo negativo di anidride carbonica – in termini di capacità di assorbimento dei gas serra – pari a 34 milioni di tonnellate (Mt). Il che significa che nel complesso il settore si presenta come un «elemento virtuoso per la lotta ai cambiamenti climatici». Il dato è emerso nel corso del convegno organizzato a Roma dalla Rete rurale su «Agricoltura, foreste e cambiamenti climatici». «Il sistema rurale italiano – ha detto il capo dipartimento del Mipaaf, Giuseppe Nezzo – assume l'impegno di riduzione delle emissioni e allo stesso tempo chiede il necessario riconoscimento dei contributi peculiari che può offrire alla lotta ai cambiamenti climatici, attraverso l'incremento della capacità di assorbimento del carbonio dei suoli e la diffusione delle biomasse agro-forestali e delle agroenergie». In questo contesto, è stato presentato uno schema di «Position paper» rispetto alle politiche climatiche in corso di definizione nei negoziati internazionali, sul quale è aperta una consultazione fino al 10 novembre prossimo (www.reterurale.it). Il messaggio è chiaro: il bilancio finale delle emissioni del settore primario è attivo e questo è un dato da «valorizzare» nelle trattative internazionali sul post-Kyoto che si svolgeranno a dicembre a Copenaghen. A fronte di un «inquinamento» prodotto dall'attività agricola pari a 37 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti (il 6,7% del totale), le aree forestali e i cambiamenti di uso del suolo rappresentano infatti una fonte di assorbimento di circa 71 milioni di tonnellate di CO2. Il bilancio cambia tuttavia se si prende in considerazione l'intera filiera agroalimentare, includendo anche trasporto, condizionamento, trasformazione, packaging e distribuzione. In questo caso le emissioni ammonterebbero a 104 milioni di tonnellate circa di CO2. «Ma comunque – sottolinea il position paper della Rete rurale – le diverse componenti della filiera presentano un potenziale di riduzione delle emissioni molto superiore rispetto agli altri settori e soprattutto con costi economici di realizzazione più contenuti». In particolare, ha spiegato Riccardo Valentini, della Rete rurale, è possibile tagliare le emissioni «agricole» di 2,5 Mt riducendo l'apporto di fertilizzanti; di 2,1 Mt con una gestione sostenibile degli allevamenti; di 9,5 Mt intervenendo sull'ottimizzazione dei trasporti e di ben 15,5 Mt con una modifica delle abitudini alimentari. Un «pacchetto» di misure che ridurrebbe le emissioni nazionali di 29,6 Mt di CO2, che nel mercato dell'emission trading valgono circa 425 milioni di euro. (Rosanna Magnano, Agrisole, Il Sole 24 Ore, 6-12 novembre 2009, n. 43. p. 4)



Beni culturali, artistici e archeologici

■ **Cassazione: passaggi di beni storico-artistici. Solo il Registro è in misura fissa.** L'agevolazione prevista per i trasferimenti di beni di interesse artistico, storico e architettonico in materia di Registro, non può essere estesa alle imposte ipotecarie e catastali, non essendo sufficiente, al fine di giustificare tale estensione, la previsione di una base imponibile che accomuna i tributi. È la conclusione cui è giunta la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 20096/2009 emanata in merito ad una vicenda processuale relativa all'accoglimento da parte della competente Commissione tributaria del ricorso di un contribuente contro l'avviso di liquidazione, notificato dall'Ufficio, con cui si richiedeva il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali in relazione a un atto di donazione di un immobile. Alla base della decisione, la considerazione che, essendo il bene soggetto a vincolo culturale, l'atto avrebbe dovuto scontare i tributi in misura fissa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 59 del DLgs 346/1990. Su ricorso dell'Ufficio, la Cassazione ha

adottato una soluzione conforme alla giurisprudenza di legittimità, oltre che coerente con un criterio di stretta legalità e tassatività che caratterizza i trattamenti fiscali di favore, posto che, ai sensi dell'articolo 14 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, le norme che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati. (Agenzia delle Entrate, Fisco Oggi, del 21 ottobre 2009 – sintesi redazionale)

■ **Protezione del patrimonio culturale subacqueo: approvato il testo per l'assemblea.** Le Commissioni riunite III Affari esteri e VII Cultura hanno deliberato il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento all'ordinamento interno (C2411/B Governo - rel. per la III Commissione Biancofiore, PdL; rel. per la VII Commissione Centemero, PdL). (Newsletter della Camera dei Deputati, 16 ottobre 2009, n. 60)

■ **Codice Urbani/Tempi rapidi per i beni vincolati.** In attesa del Consiglio dei Ministri che dovrà esprimersi venerdì, sono 13 le semplificazioni dell'iter di rilascio dell'autorizzazione per interventi di lieve entità previste dal Regolamento elaborato dal Ministero per i Beni Culturali nell'ambito attuativo dell'art. 146 del Codice Urbani, destinato ad entrare in vigore il prossimo 1 gennaio 2010. Dunque, tredici semplificazioni (su cui il Governo deciderà dopodomani, 9 ottobre) spalmate su 42 tipologie di interventi leggeri su beni vincolati. Interventi che secondo il Ministero e le Sovrintendenze costituiscono in ogni caso il 75% delle domande presentate. La semplificazione più drastica è quella che riduce da 105 a 60 giorni (30 per l'Ente Locale, 25 per la Sovrintendenza e 5 per il provvedimento definitivo) i termini di rilascio delle autorizzazioni. Tra gli interventi ammessi alla semplificazione, l'installazione di antenne a parabola, di pannelli solari e fotovoltaici, e di opere di adeguamento alle norme antisismiche. (Giorgio Santilli, Il Sole 24Ore, Norme e Tributi, 7 ottobre 2009, p. 34 – sintesi redazionale)



Economia, finanza, agevolazioni e fisco

■ **Nuovo rinvio per la Tia delle imprese.** È stata prorogata di altri sei mesi l'entrata in vigore della nuova tariffa rifiuti per le attività economiche, che da febbraio 2010 dovrebbe costituire l'unica forma di tassazione per i produttori di rifiuti assimilati agli urbani. Lo prevede un emendamento al disegno di legge di conversione del DI 135/2009, approvato il 4 novembre scorso dal Senato. Il provvedimento passa ora all'esame della Camera per l'approvazione definitiva e non dovrebbe subire modifiche, visti i tempi ristretti per la conversione in legge. Il Dlgs 4/2008 ha modificato l'articolo 195 del codice dell'ambiente, stabilendo l'obbligo per tutti i comuni di applicare, entro un anno (cioè entro il 13 febbraio 2009), un'unica forma di tariffazione per i rifiuti assimilati che gli operatori economici conferiscono al gestore del servizio. Tuttavia la disciplina del nuovo prelievo si è subito rivelata lacunosa e di difficile attuazione. Si parla di tariffa per quantità conferite, che deve includere una parte fissa e una variabile nonché una quota dei costi dello spazzamento, ma non si prevede nulla in ordine alle componenti dei costi. Inoltre la tariffa deve coprire interamente i costi, anziché gradualmente come per la Tia del Dlgs 152/2006. Dal punto di vista gestionale, il Dlgs 4/2008 chiama in causa direttamente i comuni, che dovranno determinare la nuova tariffa, anziché gli Ato previsti dal Dlgs 152/2006, quindi presenta anche evidenti problemi di coordinamento con lo stesso codice ambientale. Non è chiaro altresì chi deve riscuotere l'entrata – se il comune o il soggetto gestore del servizio – e con quali modalità. In sostanza la nuova tariffa per i produttori di rifiuti assimilati è difficilmente applicabile, almeno per i comuni in regime Tarsu dal momento che solo la Tia presenterebbe tutti i requisiti minimi previsti dal Dlgs 4/2008. Peralto la previsione normativa non sembra contenere tutti gli elementi essenziali del nuovo prelievo e quindi potrebbe prestare il fianco a eventuali censure di incostituzionalità per violazione dell'articolo 23 della Costituzione (riserva di legge), dal momento che i limiti entro i quali la tariffa deve essere "determinata dall'amministrazione comunale" appaiono vaghi e indefiniti, difficilmente colmabili attraverso una regolamentazione comunale che non sia semplicemente integrativa della fonte primaria. Non a caso il legislatore ha ritenuto necessario far slittare, per ben

due volte, l'entrata in vigore della nuova tariffa: prima con la legge 13/2009 che ha rinviato la partenza al 13 agosto 2009 e ora con la legge di conversione del DL 135/2009, che differisce al 13 febbraio 2010 l'attivazione del nuovo sistema. Occorre comunque evidenziare che la seconda proroga interviene quando i termini per l'applicazione del nuovo prelievo sono ormai scaduti da oltre tre mesi. In realtà non dovrebbero sorgere problemi di "vuoto" normativo perché anche se nell'estate scorsa i comuni fossero stati in grado di regolamentare la nuova tariffa, l'entrata in vigore sarebbe comunque slittata al 1° gennaio 2010 in virtù dell'art. 52 Dlgs 446/97. In disparte il fatto che sarebbe impensabile introdurre in corso d'anno una forma di tassazione diversa sugli stessi soggetti, cosa che avrebbe creato ulteriori complicazioni di natura gestionale, oltre che di tipo applicativo. Problemi che – come è stato già evidenziato (si veda Il Sole 24 Ore del 5 ottobre) – non è possibile risolvere con una proroga al 2010, che serve solo a tamponare la situazione attuale senza fornire alcuna soluzione concreta sul futuro del prelievo. È necessario pertanto che Governo e Parlamento intervengano urgentemente per definire le forme di tassazione sui rifiuti anche alla luce della recente sentenza 238/09 della Corte costituzionale. Ormai sul tappeto sono state poste tutte le questioni (compresa quella del rimborso dell'Iva indebitamente versata), ma enti locali e contribuenti non hanno ancora ricevuto risposte concrete dal Governo, che a quanto pare continua a prendere tempo nonostante le sollecitazioni di due interrogazioni parlamentari. (Giuseppe Debenedetto, Il Sole 24 Ore, Norme e tributi, 9 novembre 2009, p. 53)

■ **Dal riciclo 670 milioni di guadagni.** Come battere la crisi economica? Uno strumento è anche l'ecologia: riciclare i rifiuti fa bene non solamente all'ambiente ma anche all'economia. Il ricupero produce Pil, ma anche riduce i costi necessari a smaltire la spazzatura e crea nuove imprese. In un anno difficile per i conti come il 2009, i benefici ambientali dati dalla raccolta differenziata e dal riciclo degli imballaggi sono stimabili in circa 670 milioni di euro. Benefici che, in dieci anni di attività del Conai (il Consorzio nazionale imballaggi era stato istituito nel '99), hanno raggiunto i 6,7 miliardi di euro. Il bilancio economico sul rapporto tra vantaggi e costi del ricupero dei rifiuti di imballaggio in Italia, che è un'attività coordinata dal Conai, sono contenuti nella ricerca «I benefici della raccolta-riciclo in Italia» realizzata dalla società milanese di studi e consulenze economiche Althesys. Nonostante la contrazione del mercato, nel 2008 è stato recuperato il 70% degli imballaggi immessi al consumo, superando gli obiettivi chiesti dalla legge», afferma Piero Perron, presidente del Conai. «Il ruolo del sistema consortile continuerà a essere centrale per l'economia del riciclo, anche in un momento di crisi, perché garantisce il ritiro dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (e il loro corretto avvio a riciclo e ricupero) anche quando il mercato dei materiali rigenerati è schiacciato da prezzi bassi e domanda cedente». Qualche dettaglio. Nei dieci anni di attività di riciclo «si sono creati 76.700 nuovi posti di lavoro», spiega Perron. «Che il sistema sia virtuoso è confermato anche dal fatto che i costi dell'intera struttura consortile pesano soltanto per il 5,6% sui benefici». In questi anni il sistema di ricupero di vetro, plastica, carta, alluminio, acciaio e legno ha permesso di raccogliere e avviare a riciclo 38,8 milioni di tonnellate di materiali (come se ogni anno si riempissero mediamente 258 mila camion) e ha evitato l'apertura di 325 nuove discariche. Di questo ammontare di 6,7 miliardi di euro, oltre un miliardo è stato risparmiato sul fronte delle emissioni di anidride carbonica. Il ricupero dei rifiuti di imballaggio in Italia ha tagliato infatti la CO₂ per 48,2 milioni di tonnellate, che hanno un valore sulle Borse dei fumi. Oltre ai benefici ambientali, sempre dal 1999 al 2008, sono poi stati risparmiati costi di smaltimento per 3,2 miliardi di euro, 1,2 miliardi è il valore della materia prima recuperata, 479 i milioni evitati grazie alla prevenzione e 3,2 miliardi il valore dell'indotto. (Il Sole 24 Ore, 27 ottobre 2009, p. 2)

■ **Nasce la banca del Mezzogiorno.** Approvato dal Consiglio dei ministri il 16 ottobre 2009 un apposito disegno di legge finalizzato a creare le condizioni finanziarie per uno sviluppo del credito nel Mezzogiorno, per un riequilibrio economico dell'intero territorio nazionale, per acquisire un rapporto più bilanciato fra impieghi e depositi nelle diverse aree del Paese, nonché per fare fronte ai problemi strutturali che tuttora incidono sul credito nel Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia). Il nuovo intervento si basa su tre direttrici:

- 1) incrementare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario del Mezzogiorno;
- 2) sostenere le iniziative imprenditoriali più meritevoli;

3) canalizzare il risparmio verso iniziative economiche che creino occupazione nelle Regioni meridionali.

Sarà il Comitato promotore della Banca del Mezzogiorno s.p.a., composto da un massimo di quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle categorie economiche e sociali, di cui almeno cinque espressione di soggetti bancari e finanziari con sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno e uno di Poste Italiane s.p.a, ad avviare le iniziative per concretare l'intervento e riferire al Ministro dell'Economia su modi e fattibilità dell'iniziativa. Il Comitato promotore è costituito senza oneri per la finanza pubblica. La Banca opera per almeno cinque anni come istituzione finanziaria di secondo livello, sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo in particolare il credito alle piccole e medie imprese anche con il supporto di intermediari finanziari con adeguato livello di patrimonializzazione.

(www.governo.it)

■ **Decreto ascensori/Ancora nessuno è partito con le verifiche.** In seguito al decreto ascensori, qualche azienda potrebbe buttarsi a capofitto nel mercato della sostituzione e raddoppiare il proprio fatturato. Per gli altri gli aumenti saranno più contenuti, non oltre il 50 per cento» Il commento viene dall'impresa Koppel A.W. di Parma (30 dipendenti e 5milioni € di fatturato all'anno) il cui titolare Giuseppe Iotti è membro della commissione Uni ascensori. "L'impatto – osserva Iotti – che le imprese del settore aspettano dal DM 23 luglio 2009, che impone un massiccio restyling di tutti gli impianti italiani precedenti al 1999 è fortissimo." Un Decreto sui cui effetti economici è però difficile fare stime complessive, ma che di certo individua una serie di interventi, alcuni dei quali più frequenti di altri. E se è vero che il Decreto è in vigore dal primo settembre, è anche vero che ancora nessuno è partito con le verifiche. Nel primo anno, tuttavia, alla Koppel si aspettano addirittura che il mercato dei controlli si fermi, che la gente cerchi di capire bene la situazione, in attesa del periodo successivo, quando si farà registrare l'impennata dei lavori. Di sicuro c'è solo il clima di scontro già in atto. Per le associazioni di categoria infatti il Decreto è un salutare passo in avanti per il parco ascensori del nostro Paese, mentre per i proprietari di case è una speculazione destinata a giovare a un piccolo pugno di imprese ai danni delle famiglie italiane. Di certo, il decreto del ministero dello Sviluppo economico del 23 luglio 2009, pubblicato sulla GU ad agosto piuttosto in sordina, sta assumendo in questi giorni i contorni di un piccolo Piano Casa per l'impatto che è destinato ad avere sull'edilizia privata italiana e in particolare sulle imprese specializzate nel prossimo decennio.

(Giuseppe Latour, Il Sole 24Ore, Edilizia e Territorio, 12 – 17 ottobre 2009, n 39, p. 11 – sintesi redazionale)

■ **Ambiente, Carbon tax/Le proiezioni di un eventuale applicazione in Italia.** Secondo quanto emerso dalla simulazione realizzata per Il Sole 24Ore dal team di Alessandro Marangoni, senior partner e guida operativa della Althesys (società di consulenza), l'eventuale introduzione in Italia di un'imposta ambientale del tipo carbon-tax porterebbe nelle casse dello Stato un gettito aggiuntivo annuo pari a 5,6mldi€ - se applicata alla francese, ovvero secondo un'aliquota soft da 17€ per ogni tonnellata di Co2 prodotta – e di 35,7mldi€ (in sostanza l'equivalente di una finanziaria) se applicata invece secondo i livelli di prelievo svedesi, pari a 108€ per ogni tonnellata di Co2. Se anche in Italia fosse applicata una carbon tax per tutti i settori non inclusi nel sistema Ets (Industria pesante e generazione di energia elettrica), questa riguarderebbe 330mlni e 450mila tonnellate di CO2, contro i 220mlni e 300mila tonnellate di CO2 emesse dai settori del sistema Ets. (Anna Zavaritt, Il Sole 24Ore, Mondo, del 12 ottobre 2009 – sintesi redazionale)



Edilizia e urbanistica

■ **Cresme, rischio sismico per oltre il 40% di scuole e ospedali.** Il 46% delle scuole e il 41% degli ospedali in Italia sono in aree a elevato rischio terremoti. La Provincia di Napoli ha il maggior numero di unità a rischio anche per frane e alluvioni. Lo afferma il «Rapporto sui settori scolastico ed ospedaliero italiano», realizzato dal Cresme per Dexia Crediop. Molte le infrastrutture pubbliche a repentaglio e, di conseguenza a repentaglio sono le persone che in quelle stesse strutture

lavorano, studiano, sono degenti. La pericolosità degli eventi sismici o dei dissesti idrogeologici, sottolinea ancora il rapporto, è amplificata dall'elevata vulnerabilità del patrimonio edilizio italiano: il 60% degli immobili risale al 1971 mentre la normativa antisismica risale al 1974. Negli ultimi 40 anni la protezione civile ha calcolato in oltre 133 miliardi il costo cumulato da terremoti, frane e alluvioni.

(Guida agli Enti Locali, Il Sole 24 Ore, 31 ottobre 2009, n. 43, p.9)

AD ALTO RISCHIO	
Terremoti	507 ospedali
	20.865 scuole
	4,7 mln utilizzatori
Frane e alluvioni	89 ospedali
	3.458 scuole
	139mila addetti



Energia

■ **Il Conai viene incontro ai Comuni sui rifiuti da imballaggio.** È stato presentato ai Comuni, in occasione dell'Assemblea annuale dell'Anci a Torino, il nuovo accordo Quadro Anci-Conai sottoscritto lo scorso luglio. Secondo quanto segnala l'Agenzia Asca, l'intesa (valida sino al 2013) fissa i termini per garantire l'omogeneo sviluppo sul territorio nazionale delle raccolte differenziate dei rifiuti di imballaggio provenienti da superfici pubbliche e il loro effettivo avvio a recupero e riciclo. La negoziazione dell'accordo, avviata a inizio 2008, è stata condizionata dalla crisi dei mercati, che ha determinato una forte riduzione dell'immesso al consumo (circa il 15% in meno nel primo semestre 2009 rispetto all'anno precedente), con conseguente diminuzione delle risorse finanziarie a disposizione dei comuni. A questi ultimi, inoltre, la legge affida da qui al 2012 l'obiettivo di raccolta differenziata complessivo del 65%. Il Conai, che invece aveva già raggiunto nel 2008 il 68,4% di recupero rispetto all'immesso al consumo, aveva superato l'obiettivo di legge (60%) e di conseguenza avrebbe potuto non ritirare il materiale in eccesso o farlo a corrispettivo zero per i comuni. «L'Anci rivendica il merito politico di aver concluso questo accordo, a fronte di un contesto di difficoltà che ha caratterizzato la trattativa - afferma Filippo Bernocchi, delegato dell'Anci alle politiche ambientali - l'Associazione è riuscita comunque a dare importanti certezze ai comuni, che vedranno complessivamente aumentare di almeno il 7% l'anno il valore dei corrispettivi riconosciuti dal sistema Conai per i rifiuti da imballaggio. Per Anci e per i comuni è soprattutto importante la garanzia per il ritiro di tutti gli imballaggi conferiti al sistema, a corrispettivo pieno, anche oltre gli obblighi del Conai». Il presidente del Conai, Piero Perron, ha spiegato che «A fronte del crollo dei mercati e del prezzo delle materie prime abbiamo voluto mantenere il nostro impegno di collaborazione con i comuni dando certezze del ritiro a condizioni pattuite anche al di là degli obiettivi di legge, sebbene in Italia e soprattutto al Sud si registri una crescita oltre le previsioni dei volumi di raccolta (+17%). In questo contratto la raccolta differenziata si deve intendere funzionale alle attività di riciclo e di recupero, in linea con le nuove norme comunitarie che l'Italia si appresta a recepire». (<http://energia24club.it>)

■ **Dagli aiuti al teleriscaldamento ai distretti raffica di proposte per le «energy farm».** Distretti agroenergetici, tracciabilità, estensione dell'attività connessa, incentivi alla produzione di energia termica da biomasse, credito d'imposta per gli investimenti nel settore delle agroenergie. Sono solo alcuni degli emendamenti presentati al Ddl sull'etichettatura. Una raffica di misure-spot, che integrano senza un vero filo conduttore un quadro legislativo già abbastanza lacunoso. Sulla stessa materia è in corso d'esame alla commissione Agricoltura della Camera un Ddl «condiviso», presentato da Giuseppina Servodio, cui probabilmente sarà demandato l'aggiornamento legislativo in materia di agroenergie. Un paio di proposte riguardano l'istituzione e la promozione dei distretti,

intesi come sistemi produttivi caratterizzati da un'identità territoriale, anche a carattere interregionale, derivante dalla diffusione dell'attività agroenergetiche. Un altro emendamento propone di estendere i certificati bianchi (titoli di efficienza energetica) alle imprese agricole che realizzano impianti di riscaldamento o teleriscaldamento, alimentati a biomasse di origine agricola della potenza nominale media annua non superiore a 2 megawatt, con finalità di autoconsumo o vendita a terzi di energia termica. L'incentivo non potrà essere inferiore a 20 euro al MW termico. Avanzata anche l'ipotesi, a decorrere dal 2009, di attribuire un contributo sotto forma di credito d'imposta entro il limite massimo di spesa di 65 milioni di euro l'anno, agli imprenditori agricoli e forestali che effettuano nuovi investimenti per la produzione di agroenergie. Sul fronte dei biofuel, un emendamento propone di riservare l'incentivo della defiscalizzazione solo al biodiesel che abbia un bilancio di emissioni contenuto entro i 50 kg a tonnellata, calcolando anche il trasporto dal luogo di produzione al luogo di utilizzo delle biomasse per la conversione in biodiesel.

(Matteo Bernardelli, Agrisole, Il Sole 24 Ore, 30 ottobre-5 novembre 2009, n. 42, p. 5)

■ **Ancora troppa burocrazia per le microcentrali verdi.** Un contributo decisivo per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Ue per il 2020 potrebbe arrivare dal settore agricolo, che può concorrere alla riduzione del fabbisogno energetico nazionale e al contrasto dei cambiamenti climatici, attraverso tre indirizzi fondamentali: sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili (biomasse, biogas, fotovoltaico, solare termico, eolico e biocarburanti); efficienza energetica; contenimento dei consumi negli usi finali di energia. Per le biomasse, dopo un lungo periodo di incertezza, con la pubblicazione della legge 99/2009 – che ha introdotto la tariffa onnicomprensiva di 28 centesimi/ kWh per gli impianti di potenza inferiore a un MW – Confagricoltura guarda con maggiore ottimismo al futuro e punta a un deciso rilancio del settore agroenergetico, anche se i problemi da risolvere sono ancora molti. Tra le priorità indicate dall'organizzazione: attivare il fondo di Kyoto, prevedere adeguate politiche di sostegno e un sistema di incentivi stabile negli anni, modificare i Psr per superare il vincolo dell'autoconsumo, emanare il Dm per la tracciabilità delle biomasse da filiera, per le quali è previsto un fattore di moltiplicazione di 1,8 per il calcolo dei certificati verdi (impianti di potenza superiore a un Megawatt). Un altro ostacolo da rimuovere – attraverso una decisa azione di semplificazione e razionalizzazione – è quello della complessità delle procedure autorizzative per gli impianti agroenergetici e in generale per tutte le fonti rinnovabili e della classificazione dei sottoprodotti. «L'imprenditore – si legge nel Report di Confagri – deve poter utilizzare a fini agronomici gli ulteriori residui derivanti dalle attività agricole e agroindustriali, come vinacce, fecce, digestato e vanno escluse dalla normativa sui rifiuti tutte le biomasse residuali, vegetali e animali, prodotte nell'attività agricola e agroindustriale, dirette alla produzione di energia».

(Agrisole, Il Sole 24 Ore, 30 ottobre-5 novembre 2009, n. 42, p. 14)

■ **Le pile prendono la strada dei Raee. In teoria.** Anche le pile stilo che animano i nostri telecomandi devono seguire la strada del ritiro e del riciclo, secondo modalità simili a quelle già messe in atto nel mondo dei Raee, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. La direttiva europea recepita in Italia con il decreto 188/2008, infatti, stabilisce che dal 26 settembre scorso la responsabilità della raccolta e del trattamento di pile, batterie e accumulatori è attribuita ai produttori/importatori, i quali sono obbligati a istituire e finanziare adeguati sistemi in grado di garantire il funzionamento dell'intera filiera. «Il decreto 188 ha affermato di fatto la liberalizzazione del mercato - ci ha spiegato Andrea Ratti, amministratore delegato di Csr, Centro Servizi Raee, operatore attivo in ambito Raee che ora estende la propria attività a questo nuovo segmento, puntando al 50% del mercato -. Fino ad ora il mondo delle pile ricadeva nell'ambito della raccolta gestita dal Cobat, ora si è creato un sistema aperto a diversi sistemi collettivi». Concretamente il meccanismo dovrà funzionare così. I sistemi collettivi, in base alle quote di mercato dei produttori consorziati, saranno incaricati da un arbitro, rappresentato da un centro di coordinamento, di andare a prelevare le pile presso determinati punti di ritiro, che si calcola siano circa 350mila tra supermercati, tabaccai e tutte le altre categorie di esercizi commerciali che annoverano le pile tra le proprie referenze. Il ritiro, tuttavia, non avverrà presso tutti i 350mila punti: si punterà a definire soglie minime sotto le quali la raccolta non verrà effettuata. Il passaggio dalla teoria alla pratica, però, non è semplice: «Per una volta l'Italia è in ritardo come altri Paesi europei - spiega Ratti - ma mentre alcuni hanno definito almeno le modalità di raccolta e

stanno partendo, noi siamo fermi alla legge. Fino ad oggi sono mancate due cose fondamentali: il centro di coordinamento, cioè l'arbitro che deve gestire il sistema, e un decreto che definisca le modalità di finanziamento dell'operazione». Il finanziamento funzionerà in ogni caso sull'impresso: i produttori, cioè, pagheranno per ogni pila un piccolo valore economico al consorzio cui appartengono, che servirà anche per pagare il ritiro delle pile sul territorio. Quanto al problema del centro unico di coordinamento, finora si sono fronteggiati due poteri contrapposti: da un lato quello dell'Anie (mondo dell'elettronica), espressione delle pile portatili, dall'altro il Cobat e, quindi, il mondo delle batterie dei veicoli al piombo, anch'esso coinvolto dai cambiamenti imposti dal decreto 188. E solo in quest'ultimo caso c'è in gioco un valore economico interessante, dato che qui la raccolta in sé genera guadagno. «Nel caso delle pile - puntualizza Ratti - il ritiro è quasi un puro costo e i produttori vogliono quindi realizzare un sistema estremamente regolamentato, in modo che le regole vengano applicate da tutti i player del mercato e il "danno economico" sia uguale per tutti». Sembra comunque che il confronto si sia avviato verso una soluzione, con la recente approvazione del nuovo statuto del Cobat, che allarga le competenze del consorzio a sostegno della categoria dei produttori di pile ed accumulatori. Anche il ritiro delle pile, tuttavia, potrebbe tramutarsi da costo a opportunità. Bisognerebbe orientare il mercato - produttori e consumatori - verso le pile stilo ricaricabili, a discapito di quelle alcaline, quasi interamente non riciclabili, che attualmente costituiscono l'80% del ritirato. «Le batterie ricaricabili di cellulari, computer portatili, ma anche le pile stilo ricaricabili, contengono metalli pesanti come litio e cadmio che possono essere recuperati e poi ritrasformati in materie prime secondarie e riutilizzati per produrre nuovamente pile». Si potrebbe innescare un meccanismo doppiamente virtuoso: oltre ai vantaggi ambientali, il recupero locale di materie prime altrimenti inesistenti potrebbe dare l'impulso per una produzione locale, a costi più contenuti, di pile ricaricabili totalmente made in Italy. (<http://energia24club.it>)

■ **Italia, Energia/Il contributo delle biomasse.** Gli impianti alimentati da biomasse in Italia sono complessivamente 352 con una potenza cumulata che - al 31 dicembre 2008 - risultava pari a oltre mille 555 MW. Cifre riferite agli impianti in esercizio, alimentati da biomasse e rifiuti, di cui il GSE ha recentemente fornito il primo rapporto nazionale. Quanto ai dati di produzione, il rapporto GSE evidenzia una crescita sostenuta negli ultimi anni della generazione elettrica da parte degli impianti denominati B.Rb.B.B. (Biomasse, Rifiuti solidi urbani biodegradabili, Biogas e Bioliquidi). La produzione complessiva di questi impianti ha raggiunto i 6 mldi di kWh con un aumento medio annuo del 7,3% nel periodo 2004 - 2008, e del 9,7% nel 2008 rispetto al 2007. Se si considera un arco di tempo più lungo risulta ancora più evidente il peso acquisito da questa fonte nel sistema energetico nazionale: la produzione totale degli ultimi 12 anni è aumentata del 760%. (Enel, dati GSE, settembre 2009 – sintesi redazionale)



Pubblico Impiego

■ **Pubblici a riposo obbligatorio con 40 anni di contributi.** La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro è stata introdotta dal decreto legge n. 112/2008 e poi modificato per ben due volte in pochi mesi: prima dalla legge n. 15/2009, poi, recentemente, dalla legge n. 102/2009. Nel frattempo la circolare n. 10/2008 della Funzione Pubblica aveva già fornito le modalità e i criteri applicativi. Ora la Funzione pubblica, con la circolare 16 settembre 2009, n. 4, fornisce i chiarimenti definitivi. Nella sostanza viene ripristinato il regime originario, introdotto un limite temporale di applicabilità dell'istituto (2009-2011) e previsto un regime più soft per il personale del Servizio Sanitario Nazionale. **Il quadro attuale secondo la circolare n. 4/2009.** La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare in commento, segnala le novità e gli effetti di tali evoluzioni legislative sulle condizioni per l'esercizio del recesso da parte dell'amministrazione. Rispetto ai precedenti, il regime definitivo è stato modificato come sopra detto, dalla legge n. 102/2009 (di conversione del DL n. 78/2009 cd. manovra d'estate), negli aspetti fondamentali che di seguito andiamo ad esaminare. **1. Ambito soggettivo di applicazione, relativamente ai dipendenti interessati.** Il nuovo articolo 72 chiarisce esplicitamente che la disciplina della risoluzione unilaterale si applica pure al personale dirigenziale. La precedente versione, infatti, era generica e faceva semplicemente riferimento al "personale dipendente"; la circolare n. 10/2008

poi, aveva implicitamente precisato che tra tale personale, figura anche quello con qualifica di dirigente. La disposizione riguarda anche coloro che hanno ottenuto il prolungamento o il ripristino del rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza essendo stati precedentemente sospesi dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o avendo chiesto di essere collocati anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato, ovvero conclusosi con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (articolo 3, comma 57, legge 24 dicembre 2003, n. 350). Rimangono, invece, esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 72, oltre ai magistrati e i professori universitari, come già previsto dall'originaria versione, anche i dirigenti medici responsabili di struttura complessa. Inoltre, la determinazione dei criteri e delle modalità di applicazione dell'istituto nei confronti del personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri è demandata ad appositi decreti.

2. Il carattere eccezionale dell'intervento, limitato a un triennio. Rilevante novità sta nella limitazione temporale dell'intervento. Il nuovo articolo 72, infatti, prevede che la risoluzione unilaterale possa essere operata solamente nel 2009, 2010 e 2011, dunque, solo nei confronti di quei dipendenti che hanno maturato il requisito entro il 31 dicembre 2011. La possibilità di applicare l'istituto per un periodo di tempo limitato, analogamente a quanto previsto per l'esonero dal servizio, è da mettere in relazione al carattere sperimentale delle norme e alla necessità di verificare che i nuovi istituti siano effettivamente in grado di raggiungere gli obiettivi di riduzione del personale in servizio e di razionalizzare l'organizzazione delle amministrazioni.

3. Il requisito per l'esercizio della facoltà. È costituita dall'anzianità contributiva la condizione per poter risolvere unilateralmente il contratto di lavoro. Infatti, l'art. 72 dispone che il recesso possa essere esercitato dall'amministrazione nei confronti di quei dipendenti che abbiano maturato 40 anni di contributi, a prescindere dal numero di anni di servizio svolto. Per effetto dell'ultima modifica, come detto, ritorna la condizione dell'anzianità contributiva prevista nell'originario testo dell'art. 72, comma 11. Viene, quindi, modificato il regime introdotto dalla legge n. 15/2009 che aveva, invece, sostituito l'anzianità contributiva con il servizio effettivo.

4. Il momento in cui la facoltà di risoluzione del rapporto può essere esercitata. Tale momento decorre dal compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, a partire dal quale la risoluzione del rapporto di lavoro può intervenire. La sua efficacia, pertanto, decorre dal giorno successivo a quello del compimento dell'anzianità contributiva prevista, fermo restando che l'amministrazione deve comunicare il preavviso al dipendente interessato con almeno 6 mesi di anticipo. Inoltre, la facoltà in questione può essere esercitata, non solo in occasione del compimento del requisito contributivo, ma l'amministrazione può scegliere il momento in cui far cessare il rapporto, in tal modo soddisfacendo sia l'esigenza di adeguamento al fabbisogno professionale reale, sia la necessità di evitare che il dipendente possa trovarsi privo del trattamento retributivo e di quello previdenziale per effetto della scelta datoriale. In proposito, la Funzione Pubblica sottolinea e conferma che la risoluzione del contratto di lavoro non incide sulla prefissata decorrenza legale della pensione.

5. L'esercizio della facoltà di risoluzione previsto esplicitamente nell'ambito dei poteri datoriali. Infatti, per il personale a ordinamento privatistico, il potere in questione riguarda la gestione del rapporto di lavoro, non ha natura pubblicistica e non è pertanto soggetto alle regole proprie del procedimento amministrativo, quanto piuttosto ai principi tipici dei rapporti di lavoro privato. In quest'ottica, la circolare in commento incita le amministrazioni a prestare particolare attenzione per evitare comportamenti contraddittori o contrari alla buona fede e correttezza ingenerando nei dipendenti false aspettative e creando occasioni di contenzioso.

Personale del Ssn. Una disciplina più soft, invece, è prevista per il personale del Ssn, in considerazione della specificità delle funzioni svolte. Spetterà a ciascuna amministrazione definire i criteri per l'applicazione della norma finalizzati a salvaguardare le varie professionalità, criteri che, secondo tale impostazione concordata anche con il Ministero del lavoro, dovranno tenere conto, anche in prospettiva, delle peculiari competenze e/o esperienze professionali per non "svuotare" l'amministrazione di conoscenze e professionalità, delle figure difficilmente reperibili sul mercato, della programmazione formativa, del personale che ha beneficiato di specifici percorsi formativi, anche universitari, attivati dall'azienda nel campo delle alte tecnologie o ambiti chirurgici specialistici. Il ricorso, dunque, al recesso unilaterale in campo sanitario è delicato e deve essere operato con estrema attenzione: troverà particolare applicazione nei processi riorganizzativi o di ristrutturazione derivanti da programmazione aziendale/regionale, da piani di rientro e dalla particolare situazione economico finanziaria di ciascuna Asl. La nuova disciplina è immediatamente

applicabile nei confronti di tutto il personale. Per gli incarichi dirigenziali conferiti dopo l'entrata in vigore della nuova disposizione, rimane salvo quanto già disposto con circolare n. 10/2008 con riferimento alla necessità che la riserva di avvalersi della facoltà di recesso sia esplicitata nell'ambito del provvedimento di conferimento dell'incarico, nell'ipotesi in cui, evidentemente, vi sia tale intenzione. Inoltre, la scadenza degli obiettivi negoziati con i dirigenti dovrà essere compatibile con la data programmata di cessazione del rapporto di lavoro. **Diritto intertemporale.** Poiché l'art. 6, c. 3, legge n. 15/2009, aveva modificato l'art. 72, c. 11, DI 112/2008, sostituendo il requisito dell'anzianità contributiva con quello dell'anzianità effettiva, sorge il problema della valenza degli atti adottati in vigore dell'originario art. 72, comma 11, in quanto, con il passaggio dall'anzianità contributiva a quella effettiva, alcuni dipendenti pubblici, legittimamente destinatari di una comunicazione di recesso con preavviso durante la vigenza della vecchia disciplina, sono risultati non aver maturato l'anzianità richiesta dal successivo art. 6, comma 3, legge n. 15/2009. A titolo di esempio, chi aveva 40 anni di contributi di cui 4 relativi a un riscatto laurea, dopo la modifica, disponendo solo di 36 anni effettivi, non aveva più il requisito richiesto. Proprio per risolvere tale criticità, l'art. 17, comma 35-*decies*, DI n. 78/2009, ha confermato l'efficacia degli atti compiuti in base all'originario art. 72, c. 11, e gli effetti da essi derivanti. Devono considerarsi efficaci le risoluzioni già intervenute in applicazione dell'art. 72, c. 11, nel testo vigente prima della modifica (legge n. 15/2009), e i preavvisi di risoluzione del contratto comunicati prima della data di entrata in vigore della medesima legge, anche nel caso in cui il termine finale del semestre sia caduto successivamente alla medesima. Ciò evidentemente, a condizione che l'amministrazione non abbia nel frattempo proceduto a revocare il preavviso già comunicato al dipendente in considerazione dell'entrata in vigore della legge 15/2009, oppure abbia mantenuto il medesimo in servizio anche dopo la scadenza del termine semestrale accettando la sua prestazione, venendosi, nella sostanza, a configurare una revoca implicita del preavviso. Dunque, per l'amministrazione che ha già provveduto in base al "vecchio" art. 72, co. 11, non sono necessari né la comunicazione di un nuovo preavviso, né il decorso di un nuovo termine semestrale, in quanto la legge ha fatto salvi gli effetti del preavviso già comunicati. E ciò vale anche per i dirigenti medici di struttura complessa, in quanto gli stessi risultano esclusi dal campo di azione della risoluzione unilaterale, solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 102/2009.

(Il Corriere delle paghe, Il Sole 24 Ore, novembre 2009, n. 10, p. 10)

■ **Permessi: al via il riordino.** Parte il riordino di distacchi e permessi sindacali previsto dall'articolo 46, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112. Tale norma, con l'obiettivo di riduzione della spesa, aveva rinviato ad un decreto ministeriale la razionalizzazione e la progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali. L'Aran, con nota del 14 ottobre 2009, prot. n. 8407, ha segnalato le novità previste dal Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 9 ottobre 2009 (in *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 2009, n. 244) con il quale, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 23 febbraio 2009, attuativo del citato art. 46, si è proceduto ad una riduzione delle prerogative sindacali, in parte con una nuova e più razionale disciplina. **Il calcolo dei permessi per le Rsu e le Oo.Ss. rappresentative.** In particolare, l'articolo 6 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 9 ottobre 2009, prevede che il nuovo contingente dei permessi, pari a 76 minuti e 30 secondi per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'amministrazione, venga ripartito secondo le seguenti modalità: **1)** 25 minuti e 30 secondi per dipendente spettano alle Rsu. Pertanto, per trovare il nuovo monte ore da destinare a tale organo, si deve moltiplicare 25 minuti e 30 secondi per il numero di dipendenti a tempo indeterminato in servizio nell'amministrazione, riportando il risultato ad ore. **2)** 51 minuti competono alle Organizzazioni sindacali rappresentative. Anche in tali casi, il monte ore annuo sarà pari a 51 minuti moltiplicato per il numero dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio, riportando il risultato ad ore. Il contingente poi ottenuto dovrà essere ripartito tra le Organizzazioni sindacali aventi titolo, sulla base del grado di rappresentatività. L'accordo consente l'utilizzo in forma cumulata a livello nazionale di quota parte di tali permessi, che verrà determinata sulla base delle scelte operate dalle singole associazioni sindacali. Pertanto, le amministrazioni, prima di procedere all'assegnazione delle ore annue di permesso alle singole organizzazioni sindacali, dovranno detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all'eventuale

percentuale di utilizzo in forma cumulata. La tabella di sintesi dei permessi utilizzata in forma cumulata è tenuta e pubblicata a cura dell'Aran sul proprio sito internet (www.aranagenzia.it sezione Relazioni sindacali).

RSU: durata in carica

La Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) svolge il suo ruolo a tempo determinato. Infatti, rimane in carica tre anni, alla scadenza dei quali decade automaticamente e si devono fare nuove elezioni tra i lavoratori. L'art. 7 dell' Accordo collettivo Quadro (costituzione delle Rsu per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e definizione del relativo Regolamento Elettorale) 7.8.1998 disciplina i casi di dimissioni degli eletti, la loro sostituzione e l'eventuale decadenza prima del termine.

(Il Corriere delle paghe, Il Sole 24 Ore, novembre 2009, n. 11, p. 12)

■ **Personale pubblico non contrattualizzato: rinviati di un anno gli aumenti stipendiali.**

Per le categorie di personale non contrattualizzato, previste dall'articolo 3 del Dlgs n. 165/ 2001 (magistrati, Forze Armate e polizia, docenti e ricercatori universitari) la retribuzione è adeguata di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'Istat, conseguiti nell'anno precedente, delle categorie di dipendenti pubblici contrattualizzati, sulle voci utilizzate per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali. La percentuale annua di adeguamento è determinata, entro il 30 aprile di ogni anno, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri. *Differimento previsto dalla manovra d'estate 2008.* Il differimento *una tantum*, dal 1° gennaio 2009 e per 12 mesi, degli aumenti biennali di magistrati, personale delle Forze Armate e dei corpi di polizia, docenti e ricercatori universitari, nei limiti del 2,5%, era stato introdotto ancora dall'articolo 69, DI 26 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria). La predetta norma prevede che il periodo di differimento è da considerarsi utile ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali e che, alla fine dei 12 mesi, deve essere attribuito il corrispondente valore economico maturato. Nelle ipotesi di cessazioni dal servizio con diritto a pensione o passaggi di qualifica comportanti valutazione di anzianità pregressa avvenuti nel corso del periodo di differimento, alla scadenza dello stesso, il trattamento economico di pensione o il trattamento economico spettante nella nuova qualifica devono essere rideterminati considerando a tale fine il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato. *Le disposizioni dell'Inpdap.* L'Inpdap, ente competente alla gestione pensionistica di tali categorie di personale, ancora con nota operativa 2 luglio 2009, n. 39, aveva fornito le istruzioni applicative in relazione ai conseguenti adempimenti. In particolare, l'Istituto precisava che il valore economico differito dell'aumento biennale o della classe di stipendio, doveva, comunque, essere soggetto a contribuzione in considerazione del fatto che il differimento in questione rilevava ai soli effetti stipendiali e non incideva, invece, sugli obblighi contributivi sia in termini di tempi che di misura. In pratica, secondo l'Inpdap, i contributi andavano versati su un trattamento economico più elevato di quanto effettivamente corrisposto e ogni mese le ritenute avrebbero dovuto essere calcolate e versate sull'intera progressione economica al lordo di quanto non corrisposto per effetto del differimento. Per il personale cessato durante il differimento, come detto, il trattamento di pensione va rideterminato comprendendo anche il valore economico differito per effetto della norma. Al fine di consentire all'Inpdap l'integrale liquidazione della pensione, le Amministrazioni interessate devono indicare nel mod. PA04 il trattamento stipendiale effettivamente percepito dall'interessato alla data di maturazione dell'avanzamento economico, nonché quello utile alla cessazione tenendo presente che le quote mensili del successivo aumento periodico non sono da attribuire se pertinenti allo scatto tabellare posticipato ovvero, se correlate alla classe di stipendio, devono essere calcolate sulla quota realmente corrisposta alla maturazione, pari all'eccedenza del 2,50% del suo valore economico. Alla scadenza, poi, dei 12 mesi di differimento, le Amministrazioni devono segnalare i dati relativi al nuovo trattamento economico comprensivo del valore degli emolumenti posticipati, ai fini della riliquidazione del trattamento di pensione. In seguito a ulteriori approfondimenti e confronti con la Ragioneria Generale dello Stato, l'Inpdap, con nota operativa 13 ottobre 2009, n. 52, ha fornito nuove indicazioni, a parziale rettifica di quanto contenuto nella precedente nota n. 39 del 2009.

In particolare, il versamento contributivo durante il periodo di differimento relativamente al personale in servizio all'1.1.2009 è quello relativo al trattamento stipendiale effettivamente percepito, al netto dello scatto tabellare o classe di stipendio maturati durante lo stesso periodo. Naturalmente, l'attribuzione alla fine del periodo di differimento del valore economico maturato a seguito degli automatismi stipendiali determinerà la conseguente copertura contributiva. Deve essere, inoltre, ricordato che il differimento per i dipendenti in regime di scatti stipendiali del 2,50% riguarderà l'intero aumento biennale. Nell'ipotesi di dipendenti in regime di classi biennali del 6% o dell'8%, il differimento porterà, invece, all'attribuzione, alle scadenze prefissate dalla progressione economica, della sola parte differenziale (rispettivamente 3,5 per cento e 5,5 per cento), che costituirà l'imponibile ai fini del versamento contributivo all'Inpdap.
(Fabrizio Bonalda, Il corriere delle paghe, Il Sole 24 Ore, novembre 2009, n. 11, p. 12)

■ **Pubblico impiego: permessi per assistenza disabili gravi, esclusi tutori legali e amministratori di sostegno**(Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica: Parere 23 ottobre 2009, n. 4). Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere 23 ottobre 2009, n. 4, risponde negativamente alle richieste, poste dalla Camera di commercio di Massa Carrara e dal Ministero per i beni e le attività culturali, in merito alla possibilità per i dipendenti nominati «tutore legale» e «amministratore di sostegno», in caso di assistenza di una persona con handicap in situazione di gravità accertata ex art. 4, comma 1, legge n. 104/1992, di usufruire dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della medesima legge. La conclusione alla quale perviene la Funzione pubblica si allinea a quella già fornita dal ministero del Lavoro con risposta a interpello 15 maggio 2009, n. 41 (in Guida al Lavoro n. 22/2009, pag. 38). La norma - art. 33, comma 3, legge n. 104/1992 - prevede tre giorni di permesso mensile retribuiti per l'assistenza di soggetti portatori di handicap in situazione di gravità accertata per la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, nonché per parenti o affini entro il terzo grado, conviventi (l'agevolazione è stata estesa anche ai non conviventi dalla legge 8 marzo 2000, n. 53); i permessi spettano anche nel caso in cui i genitori siano affidatari. Tutori legali e amministratori di sostegno, conclude la Funzione pubblica, sono chiamati ad assolvere specifiche funzioni e non possono essere annoverati tra i parenti o gli affini indicati dall'art. 33, comma 3, legge n. 104/1992 quali soggetti legittimati a fruire delle agevolazioni per poter prestare assistenza a persone con handicap grave.
(Guida al lavoro, 6 novembre 2009, n. 43, p. 13)



Rifiuti

■ **Emilia Romagna. Rifiuti sanitari ridotti del 25% con il vademecum per le Asl.** A tre anni dalla definizione delle prime linee guida sullo smaltimento e la gestione dei rifiuti sanitari, l'Emilia Romagna fa un altro passo avanti e presenta una nuova edizione riveduta e corretta. Una delibera (n. 1155/2009) ricca di dettagli operativi e di oltre 300 pagine, pubblicata sul Bur del 15 settembre. L'occasione per riparlarne viene dai due convegni sul tema, uno organizzato a Comacchio il 23 ottobre e l'altro previsto a Bologna il 19 novembre quando, oltre ai contenuti teorici, saranno presentate le best practice delle aziende sanitarie che hanno ottenuto risultati significativi nella sostenibilità ambientale. L'aggiornamento di quest'anno è stato stimolato infatti proprio dal grande "successo" delle istruzioni fornite nella Dgr n. 1360/2006, che ha portato le aziende sanitarie a confrontarsi positivamente. La genesi di queste linee guida è da ricercarsi nel coordinamento per i rifiuti sanitari, nato nel 2001, che vedeva come parte attiva la Regione, gli enti locali e, naturalmente, le aziende sanitarie. Il gruppo di lavoro ha portato negli anni un vero e proprio cambiamento culturale nella gestione del problema dei rifiuti sanitari. Proprio le istruzioni di tre anni fa hanno stimolato, infatti, nel territorio una serie di atti concreti, di accordi per lo smaltimento, di autonome iniziative nelle diverse province e di gare d'acquisto "verdi". Oltre che alla definizione di scelte precise da parte della Regione che nel "Sistema sanitario regionale per lo sviluppo sostenibile" ha scritto, nero su bianco, che le aziende devono garantire il rispetto di parametri ambientali sia per i consumi energetici che per la gestione dei rifiuti. Anche perché con l'aumentare delle prestazioni a favore dei cittadini, nei presidi cresce il numero del materiale di scarto: attrezzature monouso, farmaci scaduti, macchinari fuori uso, rifiuti pericolosi. La risposta

delle aziende è stata positiva, infatti, quasi ovunque si va affermando la figura del responsabile ambientale. «Dal 2004 a oggi - ricorda Davide Sgarzi del servizio Sanità pubblica della Regione - per quanto riguarda la produzione di rifiuti sanitari, a livello regionale abbiamo registrato dapprima una crescita e poi, dal 2006, un'inversione di tendenza». In sostanza, dopo l'emanazione delle linee guida, attraverso programmi di formazione, accordi locali e una corretta applicazione delle regole per il riuso e la differenziazione dei prodotti di scarto, è stato possibile ridurre i rifiuti pericolosi fino al 25%. Spiega ancora Sgarzi: «Nella nostra Regione è stato fatto un salto di qualità che va oltre la definizione di regole. Abbiamo uno strumento organizzativo per la gestione dei rifiuti e già molte Asl hanno organizzato un proprio gruppo interno sulle questioni ambientali attivo sulle moltissime problematiche che non sono solo la gestione della spazzatura». Infatti al centro delle politiche gestionali ci sono anche gli "acquisti verdi", la mobilità sostenibile e il virtuoso utilizzo dell'energia. (Lucilla Vazza, Sanità, Il Sole 24 Ore, 3-9 novembre 2009, n. 41, p. 20)

■ **Rifiuti elettrici ed elettronici verso il ritiro "1 contro 1"**. Novità in vista per il cosiddetto ritiro 1 contro 1 dei rifiuti elettrici ed elettronici che permetterà ai consumatori di consegnare direttamente ai distributori le apparecchiature non più utilizzate al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto simile. La previsione, contenuta già nel Dlgs 151/2005 sui Raee, era al momento sospesa in attesa di un decreto con le semplificazioni amministrative per i soggetti interessati. Pelaggi, capo della segreteria tecnica del ministro dell'Ambiente, ha però annunciato che il provvedimento, alla firma del ministro, verrà emanato entro fine anno per diventare operativo a inizio 2010.

(Guida agli Enti Locali, Il Sole 24 Ore, 7 novembre 2009, n. 44, p. 6)

■ **Rifiuti, rinnovato l'accordo tra Comuni e Conai**. In vigore e già operativo il nuovo accordo quadro tra l'Anci e il Consorzio nazionale imballaggi per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio. In base al nuovo programma quadro definito fino al 1° gennaio 2013, i Comuni hanno diritto a un incremento del 7% dei corrispettivi riconosciuti dal Conai per il servizio di raccolta dei rifiuti provenienti da superfici pubbliche e avviati a recupero e riciclo.

(Guida agli Enti Locali, Il Sole 24 Ore, 31 ottobre 2009, n. 43, p.9)



Sicurezza ed igiene del lavoro

■ **Mansioni "sicure" per il dipendente allergico**. Il datore di lavoro, soprattutto se si tratta di una grande azienda, non può licenziare per "inidoneità fisica" un dipendente che manifesta reazioni allergiche a contatto con certe lavorazioni, ma deve piuttosto adibirlo a mansioni diverse e di pari livello evitando trasferimenti di altri lavoratori o alterazioni dell'organigramma. Sottolineando che solo in questo modo vengono rispettati sia il diritto alla salute dei lavoratori che la libertà di iniziativa economica dell'impresa, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21710, ha respinto il ricorso con il quale l'Azienda di servizi pubblici di Olbia (Aspo) chiedeva di poter licenziare un operaio, dopo aver constatato che questi era allergico alle vernici del reparto "segnaletica stradale" al quale era stato destinato. (Cass. Sez. Lavoro Civile, sentenza del 13 ottobre 2009, n. 21710) (www.lex24.ilssole24ore.com)

■ **Responsabilità degli amministratori: le ultime novità in materia di 231**. Notevoli gli interventi che, nel corso dell'estate, hanno riguardato il D.Lgs. 231/2001. E' stato nuovamente ampliato il novero dei reati dalla cui consumazione può scaturire la responsabilità amministrativa di persone giuridiche. Dopo l'ingresso nell'ambito della disciplina in esame delle misure garantiste in tema di sicurezza dei lavoratori, a distanza di un anno, sono state introdotte ulteriori parziali modifiche. Le disposizioni di cui agli artt. 12, 20 e 30 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, infatti, rettificano, rispettivamente, il testo degli artt. 16 (delega di funzioni), 30 (modelli di organizzazione e di gestione) e 51 (organismi paritetici) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Essi riguardano specificamente la materia della responsabilità da reato degli enti ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. In particolare:

- (art. 12) il secondo periodo dell'articolo 16, c. 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 è stato sostituito con il seguente: "l'obbligo di cui al precedente periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4";

- (articolo 20) nel testo dell'articolo 30 del medesimo decreto, dopo il comma 5, è stato inserito il 5-bis: "La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali";

- (articolo 30) al corpo dell'articolo 51 sono state apportate le seguenti modifiche: dopo il comma 3 sono stati inseriti il comma 3-bis ("Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano un'attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30 del decreto, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività ") e il comma 3-ter ("Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti."). Tra le rettifiche introdotte si annovera, anche l'inserzione di nuove fattispecie di reato. L'art. 4 della L. 3 agosto 2009, n. 116 dispone che dopo l'art. 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sia collocato il nuovo art. 25-novies con cui si contempla, tra i reati presupposti, anche l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. L'art. 2, comma 29 della legge 15 luglio 2009, n. 94 recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica prevede, inoltre, l'inserimento nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dell'art. 24-ter riguardante la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti di criminalità organizzata. L'art. 15, comma 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia e contenente modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 riformula il disposto dell'art. 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ed introduce nel medesimo decreto legislativo l'art 25-bis.1., attinente la responsabilità amministrativa degli enti per delitti contro l'industria e il commercio, e l'art 25-novies., riguardante la responsabilità degli enti per delitti in materia di violazione del diritto d'autore. Sempre più impellente si palesa, per tutte le imprese, l'esigenza di dotarsi e/o di aggiornare il codice etico ed i c.d. modelli organizzativi e di istituire e/o potenziare l'organo di sorveglianza contemplato dalla legge. Solo la predisposizione di strumenti di prevenzione e deterrenza - capaci di incidere sui comportamenti di amministratori e dipendenti - consentirà alla persona giuridica di beneficiare dell'esimente riconosciuta dall'ordinamento e di non subire i pesanti (ed in certi casi esiziali) effetti delle misure giudiziarie cautelari e punitive altrimenti applicabili. La prassi va, ormai, consolidandosi al riguardo. L'attuazione del decreto è già da qualche tempo una realtà e va sempre più diffondendosi. La predisposizione di tali modelli deve presupporre un'attenta analisi delle singole situazioni ed una completa definizione delle aree c.d. sensibili o di rischio nelle quali si sviluppa l'attività commerciale. L'adesione alla disciplina cautelativa non può essere frutto di improvvisazione, ma deve coinvolgere incisivamente professionisti del settore con esperienza specifica. Solo mediante un approccio rigoroso e tecnico al problema si eviterà di incorrere in errori fatali o di munirsi di modelli sovrabbondanti o eccessivamente elaborati rispetto all'esigenza della singola azienda.
(Nicodemo Massimiliano, www.avvocati24.ilsole24ore.com, 14 ottobre 2009)



Trasporti

■ **L'Adr riclassifica le gallerie.** Nuova classificazione delle gallerie a seconda della percorribilità o meno da parte delle merci pericolose su strada, procedure più semplici e documentazione di più facile lettura per gli equipaggi, responsabilità delle carte di bordo che passa dal mittente al trasportatore, modifiche all'equipaggiamento: sono le novità principali contenute nell'edizione 2009 del regolamento ADR che in tempi brevi sarà adottato anche in Italia. Nella seduta del 15.10.2009 il Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di DLgs per il recepimento della direttiva comunitaria 2008/68 sul trasporto interno di merci pericolose, nella quale l'Ue richiede agli Stati

membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'edizione 2009 dell'Adr. Il nuovo regolamento sul trasporto di merci pericolose su strada è stato recepito a livello internazionale il 1° gennaio 2009, mentre i Paesi aderenti avevano il diritto di aspettare il 1° luglio per applicarlo anche ai trasporti nazionali. Quindi, l'Italia è già in ritardo di 3 mesi nell'applicazione della norma europea, ma il ritardo sarà ancora più lungo: il decreto, dopo il passaggio per il parere nelle Commissioni di Camera e Senato, tornerà, infatti, al Consiglio dei ministri per l'approvazione definitiva. Fondamentale, tra i contenuti normativi dell'Adr 2009, la questione delle gallerie stradali, che nella nuova edizione sono state riclassificate in 5 diverse categorie a seconda del grado di percorribilità da parte dei mezzi che trasportano merci pericolose, dalla A, per le quali non vi è alcuna restrizione al passaggio, alla E, per le quali è vietato il transito di tutte le merci pericolose. L'assegnazione di una galleria stradale a una certa categoria è compito dell'autorità competente, che in Italia è il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che dovrà basarsi, quando emanerà i regolamenti attuativi della nuova norma nei prossimi mesi, sulle caratteristiche delle gallerie, sull'analisi del rischio e su considerazioni di gestione dei flussi e dei modelli di traffico. Un altro dei cambiamenti riguarda un nuovo regime semplificato per le istruzioni di sicurezza – documento obbligatorio nel trasporto di merci pericolose – che devono essere consegnate agli autisti all'inizio del trasporto: il nuovo formato si compone di quattro pagine, ed è lo stesso per tutte le merci. La responsabilità del documento non è più del mittente o dello spedizioniere ma del trasportatore. Il testo sarà fornito al trasporto nelle sole lingue che ogni membro dell'equipaggio possa leggere e comprendere. Prima dell'inizio del trasporto i membri dell'equipaggio dovranno, poi, prendere nota delle merci pericolose trasportate e consultare le istruzioni da seguire in caso di emergenza. Queste dovranno essere custodite in cabina in modo da essere facilmente accessibili. Altra novità introdotta dal nuovo Adr è sicuramente la Memu cioè «Mobile Explosives Manufacturing Unit» (Unità mobile per la fabbricazione di esplosivi) definita come «una unità, o un veicolo montato con una unità per la fabbricazione di esplosivi a partire da merci pericolose che non sono esplosivi e il loro caricamento nei fori da mina. L'unità è composta da differenti contenitori per il trasporto alla rinfusa e di equipaggiamenti per la fabbricazione di esplosivi come pure pompe e loro accessori e può comportare compartimenti speciali per gli esplosivi imballati». Questa tipologia di mezzo soddisfa le recenti esigenze, sorte nella pratica, di preparare gli esplosivi da cava in loco e all'ultimo istante, evitando così inconvenienti di natura tecnica dovuti ad esempio al mutare delle condizioni atmosferiche, come la pioggia. Sul fronte delle segnalazioni esterne al veicolo, quando le etichette o i pannelli arancio sono apposti sui dispositivi a pannelli ribaltabili, questi devono essere progettati e assicurati in modo da escludere ogni ribaltamento o distacco, in particolare da urti o atti non intenzionali, dal loro supporto durante il trasporto. È stata anche adottata una nuova etichetta – albero nero e pesce bianco – per le sostanze pericolose per l'ambiente: questa marcatura deve essere apposta a lato del numero Onu corrispondente alle merci contenute. Anche il contenuto della cosiddetta borsa Adr, cioè l'equipaggiamento di base obbligatorio a bordo del mezzo, subisce sostanziali modifiche: per ogni veicolo, a bordo, dovranno trovarsi un ceppo di dimensioni adeguate alla massa massima del veicolo e al diametro delle ruote, due segnali di avvertimento autoportanti, liquido per la pulizia degli occhi. Per ogni membro dell'equipaggio è necessario un indumento fluorescente ad alta visibilità, una lampada portatile, un paio di guanti protettivi, una protezione per gli occhi. Sono poi previsti numerosi equipaggiamenti supplementari a secondo delle classi di pericolo trasportate.

(Paolo Castiglia, Trasporti, Il Sole 24 Ore, 26 ottobre- 7 novembre 2009, n. 17, p. 23)